



COMUNE DI BIOGGIO

6934 Bioggio, 26 giugno 2017

Ordinanza Municipale
***concernente il controllo degli impianti di combustione domestici ed industriali e
relativa applicazione delle tasse di controllo***
Valida a partire dal 18° ciclo

Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIA) del 6 maggio 2015;
- l'art. 3, cpv. 2 del Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio^{EL} o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW emesse dalla Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 (Direttive) e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti di combustione alimentati con olio^{EL} o gas (TCC) stato dell'ultima modifica;
- gli artt. 116 cpv. 1, 145 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 133 del Regolamento Organico Comunale di Bioggio del 14.06.2010;
- con RM no. 801/2017 del 12 giugno 2017,

ordina:

Art. 1

Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti di combustione, alimentati con olio^{EL} (extra leggero) o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW.
2. Per ogni controllo, il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale, da riversare allo Stato, per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definito nell'allegato 1, pto. 1, cpv. 1, lett. b1 del RLaLPAmb.

Ciclo dei controlli ed avviso da parte dei controllori autorizzati

Art. 2

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone. Comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio, giusta gli artt. 5, cpv. 1 lett. a) e 5, cpv. 2 lett. a/b/d ROIAt. Lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

Categorie di impianti

Art. 3

Gli impianti a combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. categoria 1 - Impianti a uno stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a olio) a uno stadio;
- bruciatore a gas atmosferico a uno stadio;
- bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio;
- bruciatore a olio^{EL} a uno stadio;

b. categoria 2 - Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL}:

- bruciatore a gas atmosferico a due stadi o modulante;
- bruciatore a gas a aria soffiata a due stadi o modulante;
- bruciatore ad olio^{EL} a due stadi o modulante;
- bruciatore a due combustibili ad olio^{EL} e gas a uno stadio;

c. categoria 3 - Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a con due combustibili:

- bruciatore ad olio^{EL} e gas a due stadi;
- bruciatore ad olio^{EL} e gas modulante

d. categoria 4 - Impianti ibridi e di cogenerazione a gas

Art. 4

Tasse per il controllo periodico fumi

1. Le tasse per il controllo periodico sono fissate come segue:

a) impianti di categoria 1	Fr. 93.00
b) impianti di categoria 2	Fr. 110.00
c) impianti di categoria 3	Fr. 160.00
d) impianti di categoria 4	Fr. 155.00

In caso di impianto nuovo o di sostituzione completa dello stesso (caldaia + bruciatore), il primo controllo (collaudo) è a carico del Comune e pertanto gratuito.

Tassa per mancata presenza al controllo

2. Il proprietario dell'impianto, o un suo rappresentante, deve presenziare al controllo. La comunicazione per l'eventuale rinvio dell'appuntamento deve essere inviata al controllore, al più tardi 3 giorni prima della data prevista per il controllo.

3. In caso di assenza:

- taxa per mancata presenza non preventivamente segnalata all'appuntamento Fr. 55.00
- taxa per richiami scritti in forma raccomandata Fr. 10.00

Tasse amministrative per prestazioni particolari

4. Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle DIRETTIVE per i controlli della combustione. Agli inadempienti, per queste particolari prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia (art. 24 LALPAmb), verranno applicate le seguenti tasse:

- Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento Fr. 200.00
- Tassa controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto, dopo la scadenza del termine imposto Fr. 150.00
- Tassa per la messa fuori esercizio forzata dell'impianto Fr. 350.00
- Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione Fr. 150.00

Art. 5

Controlli supplementari

In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 4, cpv. 1, come indicato all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 6

Ulteriori controlli per impianti non conformi

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tasse definite all'art. 4, cpv. 1.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore consegna al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni.

Ordini di risanamento

3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti questo termine e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa immediatamente il Municipio, che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5, cpv. 2 lett. c ROIAt).

Art. 7

Risanamento dell'impianto e doveri del controllore

Il controllore della combustione è tenuto a fornire una consulenza neutrale al proprietario dell'impianto da risanare, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto. Il controllore consegna o trasmette ai proprietari di impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali o comunali o di altri eventuali enti.

Art. 8

Diffida per mancato risanamento

In caso di mancato risanamento nei termini fissati nell'ordine di risanamento del Municipio o negli eventuali termini prorogati concessi dalla Sezione Protezione Aria, Acqua e Suolo (SPAAS), il Municipio emette una diffida, secondo l'art. 8, cpv. 1 delle Direttive per i controlli della combustione.

Messa fuori esercizio forzata dell'impianto

Esecuzione coattiva e forzata

Doveri dei proprietari degli impianti

Art. 9

1. Qualora l'impianto, nonostante la diffida, non risultasse ancora risanato, la procedura amministrativa comunale prosegue con la messa fuori esercizio forzata dell'impianto. Il Municipio emette un ordine di messa fuori esercizio giusta l'art. 8, cpv. 2 delle Direttive per i controlli della combustione.

2. La messa fuori esercizio forzata avviene tramite esecuzione coatta e sostitutiva, ai sensi degli artt. 56, cpv. 3 lett. b LPAmb e 26, cpv. 1 LALPAmb.

Le tasse applicabili sono quelle previste dall'art. 4, cpv. 4 della presente ordinanza. Tale procedura prevede, a garanzia del recupero delle spese, l'iscrizione di un'ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

Art. 10

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

2. Per ordinaria manutenzione s'intende il controllo periodico degli impianti; se necessario, gli stessi dovranno essere puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità è disciplinata dal Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26.10.2016.

3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:

a) consentire la regolare esecuzione dei controlli periodici, conseguentemente l'accesso all'impianto da verificare e fornire tutte le informazioni concernenti gli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà; qualora necessario, consentirne l'accesso ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali (art. 46 cpv. 1 LPAmb);

b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti (art. 3 LE, art. 2 RLE, art. 6, cpv. 3 lett. b del ROIAt e art. 2 cpv. 3 lett. b del RUEn, nel quadro del rilascio di una licenza edilizia).

Debitore

Art. 11

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare, oppure dal detentore dello stesso.

2. In caso di reclamo, se l'impianto risulta conforme alle prescrizioni la tassa per il controllo è dovuta dal reclamante (art. 10, cpv. 4 DIRETTIVE).

Notifica, rimedi di diritto ed esecutività

Art. 12

1. La tassa viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

2. La decisione sulla tassa, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Contravvenzioni

Art. 13

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC, con un importo massimo fino a fr. 20'000.-- (art. 17 ROIAt).

Termini e rimedi giuridici

Art. 14

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 208 LOC).

Art. 15

**Abrogazione,
pubblicazione ed
entrata in vigore**


La presente ordinanza abroga l'Ordinanza Municipale concernente per il controllo degli impianti di combustione del mese di giugno 2015.

Viene pubblicata agli albi comunali dal 28 giugno 2017 al 28 agosto 2017 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.


Per il Municipio

Il sindaco:


Eolo Alberti



Il segretario:


Massimo Perlasca